

DELIBERA N. 22 DEL 22/07/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: RISOLUZIONE CONSENSUALE DELLA CONVENZIONE QUADRO TRA I COMUNI DI CHAMOIS E DI VALTOURNENCHE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI COMUNALI DA SVOLGERE IN AMBITO TERRITORIALE SOVRACOMUNALE MEDIANTE COSTITUZIONE DI UFFICI UNICI COMUNALI ASSOCIATI

L'anno 2020 addì 22 del mese di luglio alle ore 08:33 nella sala del Consiglio comunale, presso la sede comunale, convocato per **CONVOCAZIONE DEL SINDACO**, con avvisi scritti ai sensi di regolamento, in sessione STRAORDINARIA.

Sotto la presidenza di MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Sono intervenuti i seguenti Consiglieri:

NOMINATIVO	INCARICO	PRESENZA
MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE	Sindaco	Presente
MAQUIGNAZ NICOLE	Vice Sindaco	Presente
CAPPELLETTI ALESSIO LUIGI	Assessore	Presente
CICCO ELISA MAILA	Assessore	Presente
PASCARELLA RINO	Assessore	Presente
VUILLERMOZ CHANTAL	Assessore	Presente
BRUNODET LOREDANA	Consigliere	Assente
COLONNA ILARIA MARIA	Consigliere	Presente
DAUDRY TIZIANA	Consigliere	Presente
FOURNIER GIUSEPPE ABELE	Consigliere	Assente
GORRET STEFANO	Consigliere	Presente
MISSIAGLIA JESSY	Consigliere	Assente
PESSION CHANTAL	Consigliere	Assente
STINGHEL MATTEO	Consigliere	Presente
VALLET LUCA	Consigliere	Presente

Totale Presenti: 11

Totale Assenti: 4

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, MACHET CRISTINA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato, essendo all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
PREDISPOSTA DA: Area Amministrativa

Oggetto: RISOLUZIONE CONSENSUALE DELLA CONVENZIONE QUADRO TRA I COMUNI DI CHAMOIS E DI VALTOURNENCHE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI COMUNALI DA SVOLGERE IN AMBITO TERRITORIALE SOVRACOMUNALE MEDIANTE COSTITUZIONE DI UFFICI UNICI COMUNALI ASSOCIATI

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie della Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 21 in materia di competenze del Consiglio comunale;
- la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- la Legge Regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta.) e in particolar gli artt. 3 "Funzioni della direzione politico-amministrativa" e 4 "funzioni della direzione amministrativa";
- lo Statuto comunale così come adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 11/11/2002 e particolarmente l'art. 12 in materia di competenze del Consiglio comunale;

PREMESSO che:

- con propria deliberazione n. 2 in data 11/02/2015 si è provveduto a definire, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 6/2014, l'ambito territoriale ottimale per l'esercizio obbligatorio di funzioni e servizi comunali in ambito sovracomunale mediante convenzione tra Comuni;
- con propria deliberazione n. 35 in data 24 luglio 2015 è stata approvata la convenzione quadro tra i Comuni di Chamois e di Valtournenche per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale sovracomunale mediante costituzione di uffici unici comunali associati;
- con proprie deliberazioni n. 31, 32, 33 e 34 in data 27/07/2016, sono state approvate le convenzioni attuative tra i due Comuni per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi in materia di organizzazione generale dell'amministrazione comunale e del servizio di segreteria, di gestione finanziaria e contabile, di edilizia pubblica e privata, pianificazione urbanistica e manutenzione dei beni immobili comunali nonché di polizia locale;

- la convenzione quadro è stata sottoscritta in data 18 settembre 2015, mentre le convenzioni attuative sono state sottoscritte in data 03/08/2016 e in data 04/08/2016 la convenzione in materia di polizia locale;

CONSIDERATO che:

- a distanza di cinque anni appare indispensabile una disamina dei benefici e delle criticità riscontrate, tenuto conto che l'ambito ottimale Chamois – Valtournenche pur nell'intento di dare integrale attuazione alla norma, non ha potuto, per limiti territoriali, dare seguito a una effettiva costituzione di uffici unici associati, poiché è risultato impossibile dislocare in un'unica sede operativa i servizi, in ragione del fatto che, pur essendo territorialmente confinanti, i due comuni sono logisticamente distanti, essendo Chamois raggiungibile solamente attraverso un impianto a fune;
- risulta opportuno evidenziare come l'associazione tra i due Comuni sia stata “forzata” non solo nel principio sancito dalla legge, ma nell'impossibilità di individuare eventuali altri enti, in relazione agli obblighi della contiguità e dell'appartenenza alla medesima Unité, ciò che ha di fatto imposto l'unione di due tra le realtà seppur logisticamente distanti;
- gli obiettivi e le finalità che la gestione associata mediante uffici unici si prefiggeva, erano quelli di migliorare la qualità delle prestazioni e dei servizi erogati, ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, assicurare, attraverso la programmazione sovracomunale, uno sviluppo economico equilibrato e sostenibile dei territori dei comuni convenzionati, assicurare l'economicità dei servizi associati attraverso una gestione integrata, efficace ed efficiente degli stessi ed una complessiva riduzione degli oneri organizzativi e finanziari, valorizzare e sviluppare le professionalità attraverso innovative ed adeguate politiche di formazione, aggiornamento e responsabilizzazione del personale;
- tali performanti obiettivi non sono stati raggiunti;

CONSIDERATO CHE

- con deliberazione n.1743 del 5 dicembre 2017 dalla Giunta regionale della Regione autonoma Valle d'Aosta, sentito il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 43, comma 2 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, e dell'art. 70 della legge regionale 7 dicembre 1998, n.54. è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Valtournenche in esito all'approvazione della deliberazione del Consiglio comunale di Valtournenche n. 33 del 27 novembre 2017 avente a oggetto “Mozione di Sfiducia Ex Art. 30 Quater Legge Regionale 7 Dicembre 1998 N. 54” e che con il decreto del Presidente della Regione n. 843 del 05/12/2017 è stato nominato un Commissario per il comune di Comune di Valtournenche, dal 05/12/2017 e fino al rinnovo del Consiglio comunale, avvenuto il 22 maggio 2018;
- conseguentemente il rinnovo del Consiglio comunale di Valtournenche è previsto nel 2023, mentre quello di Chamois nel 2020;
- tale situazione di asincronia tra i rinnovi dei consigli comunali comporta un ulteriore problema per l'attuazione delle convenzioni in essere;

DATO ATTO che:

- in diverse occasioni nel corso delle Giunte comunali di Chamois e di Valtournenche all'esito di una verifica puntuale dello stato di attuazione degli uffici unici associati dell'ambito ottimale, è emersa la volontà unanime di procedere a una risoluzione consensuale della convenzione quadro;



- l'articolo 12 della citata convenzione quadro consente ai Comuni di decidere, in qualunque momento, lo scioglimento consensuale della medesima, con conseguente risoluzione automatica delle singole convenzioni attuative;
- nel caso di risoluzione consensuale è richiesto ai Comuni di sottoscrivere apposito atto di scioglimento, con il quale sono assunti gli impegni e disciplinati gli atti necessari e conseguenti per regolare i rispettivi rapporti;

RITENUTO indispensabile, fatta salva la volontà espressa con il presente provvedimento, che il legislatore regionale, con il supporto del Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta, riveda, senza indugio, una norma che si è rivelata inutile a produrre reali benefici e risparmi, ma piuttosto a generare un peggioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi resi alla collettività;

RICHIAMATA la sentenza della Corte costituzionale n. 33/2019, che ha dichiarato incostituzionale la norma sulla gestione associata obbligatoria delle funzioni comunali, spiegando, in estrema sintesi, come la disposizione che impone ai Comuni con meno di 5.000 abitanti di gestire in forma associata le loro funzioni fondamentali risulti incostituzionale là dove non consenta ai Comuni di dimostrare che, in quella forma, siano realizzabili economie di scala e/o miglioramenti nell'erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento;

VISTO:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, competente per materia, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 33, comma 3 dello Statuto Comunale;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi degli art. 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49bis, comma 1 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi dell'art. 9, lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998 n. 46 così come sostituito dall'art. 6 comma 1 della L.R. n. 14 in data 09.04.2010;

Procedutosi a votazione per scrutinio palese, mediante alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Votanti:	<u>11</u>
Favorevoli:	<u>11</u>
Contrari:	<u>/</u>
Astenuti:	<u>/</u>

DELIBERA

1. DI DISPORRE la risoluzione consensuale della convenzione quadro tra i Comuni di Chamois e di Valtournenche per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale sovracomunale mediante costituzione di uffici unici comunali associati, quale approvata con propria deliberazione n. 35 in data 24 luglio 2015;



2. DI PRECISARE che la risoluzione consensuale della convenzione quadro comporta l'automatica risoluzione delle convenzioni attuative tra i due Comuni per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi in materia di organizzazione generale dell'amministrazione comunale e del servizio di segreteria, di gestione finanziaria e contabile, di edilizia pubblica e privata, pianificazione urbanistica e manutenzione dei beni immobili comunali nonché di polizia locale approvate con proprie deliberazioni n. 31, 32, 33 e 34 in data 27/07/2016;
3. DI STABILIRE che la risoluzione avvenga a decorrere dal 18 settembre 2020 data di scadenza naturale della convenzione quadro;
4. DI APPROVARE lo schema di atto di scioglimento, con il quale vengono assunti gli impegni e disciplinati gli atti necessari e conseguenti per regolare i rapporti tra i due Comuni;

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco

MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Il Segretario Comunale

Dott.ssa MACHET CRISTINA